



DRPC

Commissario delegato ex OCDPC 558/2018

Direttiva per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ex OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018"*

La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione siciliana a partire dal mese di ottobre 2018 di cui alla OCDPC 558 del 15.11.2018.

Art.1.: Ambito di applicazione

1. la direttiva si applica nei comuni nel cui territorio risultino nuclei familiari sfollati in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, di seguito denominati eventi calamitosi, verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
2. in applicazione dell'articolo 5 della OCDPC 558/2018, si forniscono le prime indicazioni operative e attuative in ordine alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero dichiarata inagibile con provvedimento della competente autorità in conseguenza degli eventi calamitosi in parola.

Art.2.: Data e luogo di presentazione della domanda di contributo

1. per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, gli interessati che alla data degli eventi calamitosi risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell'abitazione sgomberata con ordinanza sindacale devono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nel portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana (di seguito DRPC Sicilia), utilizzando il modulo allegato alla stessa;
2. la domanda, da rendersi in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione sgomberata;
3. la domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
4. la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella stessa domanda. Nei casi in cui la domanda presentata entro il termine non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo

termine, non superiore comunque a dieci giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo;

5. il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di contributo ed assicura, in ogni caso, la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende nota dalla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Art.3.: Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. per abitazione principale, abituale e continuativa, come definita dal D. Lgs. 504/1992, si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare;
2. nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva natura principale, abituale e continuativa dell'abitazione dichiarata inagibile in cui risulta stabilita la residenza anagrafica alla data degli eventi calamitosi, il Comune richiede la documentazione comprovante l'effettiva e stabile dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a dieci giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo;
3. per nucleo familiare si intende quello i cui componenti dimoravano abitualmente e continuativamente nell'abitazione sgomberata alla data degli eventi calamitosi, come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o, comunque, accertato dal Comune.

Art.4.: Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

- 
1. il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa;
 2. il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza fissato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;
 3. ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, il diritto alla concessione del beneficio cessa dalla data di adozione del provvedimento con cui viene revocata l'inagibilità dell'unità immobiliare;
 4. il contributo è alternativo alla concessione di alloggi da parte della pubblica Amministrazione;
 5. il contributo non può essere corrisposto qualora i beneficiari siano possessori di altra abitazione come indicato al punto d) dell'art.8 della presente direttiva;
 6. il richiedente che dimorava abitualmente e stabilmente in una abitazione in locazione o goduta a titolo di comodato d'uso gratuito, purché dimostrabile, potrà beneficiare del contributo per l'autonoma sistemazione per il periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il reperimento di altro alloggio;

Art.5.: Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. i comuni, previa verifica del rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva per la presentazione delle domande di contributo, entro i successivi trenta giorni procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande;
2. il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque, nella misura non

- inferiore al 50% delle stesse;
3. in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione, se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante, ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. In caso di accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo da loro comunicato.
 4. i Sindaci sono tenuti a verificare l'effettivo abbandono dell'abitazione principale, abituale e continuativa da parte dei nuclei familiari destinatari del contributo per l'autonoma sistemazione; la verifica dovrà essere effettuata a mezzo di sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine, da ripetersi nell'arco temporale di fruizione del contributo.

Art.6.: Importo mensile del contributo

1. il Commissario Delegato, previa individuazione dei beneficiari da parte dei sindaci dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari proprietari di abitazione principale, abituale e continuativa, distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui alla OCDPC n°558/2018, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 900,00 mensili;
2. la composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data degli eventi calamitosi;
3. come previsto dall'art.5 dell'ordinanza, la misura del contributo da corrispondere è determinata nelle seguenti misure:
 - € 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari,
 - € 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità,
 - € 700,00 per quelli composti da tre unità,
 - € 800,00 per quelli composti da quattro unità,
 - € 900,00 per quelli composti da cinque o più unità;
4. il contributo è aumentato di € 200,00 mensili, anche oltre il limite massimo di € 900,00, per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
 - a. di età superiore ad anni 65,
 - b. portatore di handicap,
 - c. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
5. qualora il contributo debba essere concesso per periodi inferiori al mese, l'importo da concedere è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Art.7.: Casi di riduzione o aumento del contributo

1. il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, è aumentato:
 - a) dalla data di nascita di un nuovo componente;
 - b) dalla data in cui un componente del nucleo trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione con il nucleo familiare in autonoma sistemazione;
2. il contributo è ridotto:
 - a) dal giorno successivo al decesso di un componente. Qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo al decesso di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 400,00;
 - b) dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
 - c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non

farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo alla fuoriuscita di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 400,00;

3. le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 5 giorni dalla data in cui si verificano.

Art.8.: Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non sarà corrisposto:
 - a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della direttiva nel portale istituzionale del DRPC Sicilia;
 - b. dalla data in cui il nucleo familiare rientri nell'abitazione sgomberata in un momento antecedente all'emanazione del provvedimento attestante l'avvenuto ripristino dell'agibilità, e fatti comunque salvi gli eventuali profili di illiceità conseguenti alla violazione dell'articolo 650 c.p.;
 - c. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c);
 - d. al nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel raggio di trenta chilometri da dove è ubicata l'abitazione principale sgomberata a seguito degli eventi calamitosi, a titolo di proprietà, anche pro quota, o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso), idonea a ospitare l'intero nucleo familiare.
Per abitazione agibile si intende quella immediatamente utilizzabile, con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e per abitazione libera si intende quella per la cui disposizione sussista il consenso di eventuali altri titolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare o che alla data di entrata in vigore della presente direttiva non fosse già oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione;
 - e. al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità;
 - f. qualora le verifiche di cui all'articolo 5, comma 4, dovessero dare esiti negativi;
2. non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva e quelli eventualmente concessi a seguito di differenti eventi calamitosi.

Art.9.: Comunicazione variazioni

1. entro 5 giorni dal suo verificarsi, il richiedente il contributo è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo al comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata.

Art.10.: Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi per l'autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dai comuni.

1. i comuni trasmettono mensilmente al Commissario delegato un elenco riepilogativo delle domande accolte, in uno all'attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra gli eventi calamitosi in argomento ed il danno subito dalle unità abitative di residenza dei richiedenti, aggiornando o confermando ogni 10 giorni l'elenco trasmesso, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie mensilmente per garantire la copertura dei contributi spettanti decurtando da tale elenco tutti i nuclei familiari rientrati nelle loro abitazioni;
2. i Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati e alla rendicontazione delle somme al Commissario delegato entro l'ultimo giorno del mese.

Art.11.: Entrata in vigore della direttiva

1. la presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza_dellaRegione/PIR_ProtezioneCivile

2. la direttiva ed il relativo modello di richiesta del contributo saranno, altresì, inviati ai Comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo comunale.

8 GEN. 2019



Il Commissario delegato ex OCDPC 558/2018
Dirigente Generale del DRPC Sicilia

Foti